

ESPOSITO

20019-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO

- Presidente -

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Consigliere -

Dott. GIULIO FERNANDES

- Rel. Consigliere -

Dott. FRANCESCA SPENA

- Consigliere -

Dott. NICOLA DE MARINIS

- Consigliere -

Oggetto

CONTRIBUTI
PREVIDENZA

Ud. 06/06/2018 - CC

R.G.N. 8091/2017

Rep.

Ron 20019

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8091-2017 proposto da:

[REDACTED] p. [REDACTED] in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in [REDACTED] n.324, presso lo studio
dell'avvocato ROSANNA RUSSO, rappresentata e difesa dall'avvocato
GENEROSO PAGLIARULO;

- ricorrente -

contro

I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA"
C.F./P.I.02430700589, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLE MILIZIE n.34, presso lo studio dell'avvocato MARCO
PETROCELLI, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4396/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

RILEVATO

che, con sentenza del 27 settembre 2016, la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo n. 5838/2013 proposta dalla società [REDACTED] (d'ora in avanti [REDACTED]) - con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore dell'INPGI della somma di euro 47.858,65 per omissioni contributive relative alla posizione del giornalista [REDACTED] in riferimento al periodo dal novembre 2008 - settembre 2011;

che, ad avviso della Corte territoriale e per quello ancora di rilievo in questa sede: la [REDACTED] non aveva contestato neppure genericamente in primo grado la documentazione prodotta dall'INPGI (i verbali redatti dagli ispettori del lavoro contenenti le dichiarazioni rese dai lavoratori presenti sul luogo di lavoro e dallo stesso [REDACTED] e solo in appello, tardivamente, ne aveva contestato la efficacia probatoria (ma non la veridicità in fatto) chiedendo che i lavoratori che avevano rilasciato le dichiarazioni fossero escussi come testimoni sicchè, in assenza di specifica contestazione, i fatti allegati dall'istituto dovevano considerarsi pacifici; dalle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori - convergenti tra loro ed anche con quelle del [REDACTED] ed il cui contenuto era stato solo tardivamente contestato dalla società - erano emersi gli elementi propri del rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico; il solo apparente contrasto tra quanto dichiarato dal [REDACTED] alla Guardia di Finanza e le sue successive dichiarazioni agli ispettori del lavoro era superato e dal detto convergente contenuto di queste ultime con quelle rese

dai lavoratori in sede ispettiva e dal fatto che all'epoca in cui il [REDACTED] era stato sentito dalla Guardia di Finanza egli lavorava presso la [REDACTED] senza essere regolarizzato e, dunque, si trattava di dichiarazioni rese con il timore di perdere il posto di lavoro;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la [REDACTED] affidato ad un unico articolato motivo cui resiste con controricorso l'INPGI;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

che l'INPGI ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. in cui aderisce alla proposta del relatore chiedendo il rigetto del ricorso;

CONSIDERATO

che con l'unico articolato motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. per avere, tanto il Tribunale che la Corte territoriale, ritenuta raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sulla scorta del contenuto del verbale ispettivo e delle dichiarazioni rese dai lavoratori e dallo stesso [REDACTED] agli ispettori nonostante non fossero state confermate in giudizio e senza dare ingresso alla prova articolata dalla società, omettendo di considerare il fatto storico costituito da quanto dichiarato dal predetto alla Guardia di Finanza avente valenza di confessione stragiudiziale; si evidenzia, inoltre, come il [REDACTED], successivamente all'impugnata sentenza, era stato ritenuto colpevole del reato di truffa - con decisione del Tribunale di Napoli del 26 gennaio 2017 - "...perchè approfittando del rapporto di conoscenza con il direttore del "[REDACTED]" e della frequentazione dei locali in uso al predetto giornale, in cui godeva di una postazione lavorativa a titolo gratuito, in cambio della cessione di fotografie scattate in occasione di incontri calcistici, induceva in errore l'addetto stampa della SCC Napoli s.p.a., richiedendogli il rilascio di permessi per accedere alla tribuna stampa

dello stadio San Paolo a nome di suoi amici (indicati falsamente come "giornalisti");

che il motivo è inammissibile, in primo luogo, perché nonostante il richiamo a violazioni di legge contenuto nell'intestazione tende ad una rivisitazione del merito non consentita in questa sede; ed infatti, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa Corte secondo cui << ... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio; ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro <non allega e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.. (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005)...>>;

che, inoltre, è infondato nella parte in lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in quanto la Corte di appello ha correttamente valutato liberamente il contenuto delle dichiarazioni rese dal [REDACTED] alla Guardia di Finanza nei termini sopra riportati, dichiarazioni che non

hanno valenza di confessione stragiudiziale (in quanto rese da soggetto che non è parte nel presente giudizio ed agli organi di polizia giudiziaria); peraltro, del tutto irrilevante in questa sede è l'esito del primo grado del giudizio penale a carico del [REDACTED];

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018

Il Presidente

Dott. Adriana Doronzo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi

27 LUG. 2018

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Rossana Riccardi

